

dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2023/2668,
che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro

Atto del Governo n. 322



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 285



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 381

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)	2
Articolo 3 (<i>Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)	3
Articolo 4 (<i>Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)	3
Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>).....	4
Articolo 6 (<i>Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>).....	5
Articolo 7 (<i>Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>).....	6
Articolo 8 (<i>Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)	6
Articolo 9 (<i>Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>).....	7
Articolo 10 (<i>Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>).....	8
Articolo 11 (<i>Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)	9
Articolo 12 (<i>Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)	9
Articolo 13 (<i>Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>).....	9
Articolo 14 (<i>Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>).....	10
Articolo 15 (<i>Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>).....	11
Articolo 16 (<i>Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)	11
Articolo 17 (<i>Modifiche agli allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)	12
Articolo 18 (<i>Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>).....	12
Articolo 19 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	13

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	322	
Titolo breve:	Attuazione della direttiva (UE) che modifica la direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro	
Riferimento normativo:	Articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
Commissione competente:	Senato	Camera
	10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede <i>consultiva</i>	Assegnazione primaria: Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)
	4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e 5^a Commissione permanente (Bilancio) in sede <i>osservazioni</i>	Deliberazione di rilievi: V Bilancio e Tesoro Esame per i profili di compatibilità normativa UE: XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

Lo schema di decreto in esame recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, introducendo nuove e più rigorose misure per la loro protezione.

La delega per il recepimento della Direttiva in riferimento è contenuta nella legge n. 91 del 2025, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2024).

I profili generali della Direttiva (UE) 2023/2668 riguardano l'introduzione del principio di riduzione dell'esposizione al livello più basso tecnicamente, prevedendo nuovi e più stringenti limiti di esposizione e richiedendo metodi di misurazione più sensibili. La Direttiva introduce anche requisiti più dettagliati per la formazione e la sorveglianza sanitaria e ulteriori obblighi di comunicazione per le patologie asbesto-correlate.

Lo schema di decreto prevede le conseguenti modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008.

La RT descritta e analizzata nella presente Nota rappresenta la versione (aggiornata all'8 ottobre 2025) trasmessa a questo Ufficio.

Articolo 1

(Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, sostituendo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 244 ("Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità") del decreto legislativo n. 81 del 2008, estende l'ambito di riferimento di una sezione del già previsto registro nazionale dell'INAIL relativo ai casi di neoplasia di sospetta origine professionale e ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a

sostanze tossiche per la riproduzione, attualmente relativa ai soli casi di mesotelioma, ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto, denominati "Neoplasie correlate all'amianto", ovvero a tutte le patologie professionali – se derivanti dall'esposizione all'amianto – indicate nel suddetto allegato (che – sulla base della novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 19), della direttiva (UE) 2023/2668 – ricomprende, oltre al mesotelioma, l'asbestosi, il cancro del polmone, il cancro gastrointestinale, il cancro della laringe, il cancro delle ovaie, le malattie pleuriche non maligne).

La RT afferma che la norma esplicita il riferimento alle neoplasie correlate all'amianto come malattie professionali. Trattasi di modifica di tipo ordinamentale, al cui adempimento le amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, mentre non si hanno rilievi in ordine agli adempimenti correlati alla gestione del registro, il cui aggravio appare molto contenuto e ampiamente gestibile, andrebbe chiarito se l'inserimento nella sezione destinata alle patologie amianto-correlate delle affezioni di cui al nuovo allegato XLIII-ter in presenza di esposizione professionale all'amianto possa di fatto condurre a un automatico riconoscimento del nesso causale fra esposizione e patologia o comunque a un significativo affievolimento delle verifiche per l'accertamento di tale nesso. Infatti, come noto, al riconoscimento di patologia asbesto correlata sono ricondotte plurime provvidenze pubbliche in favore dei soggetti colpiti e alcune delle patologie inserite nel nuovo elenco (come il cancro del polmone e quello gastrointestinale), oltre ad essere diffuse, non sono così univocamente connesse con l'esposizione all'amianto come il mesotelioma e l'asbestosi. Fra l'altro la stessa **Rel. III**, chiarisce che la "modifica introduce il riferimento esplicito alle neoplasie correlate all'amianto, riconoscendole come malattie professionali ai sensi dell'articolo 261. Si rafforza così il nesso tra diagnosi medica e tutela previdenziale, in linea con l'allegato A del presente decreto". Per i profili attinenti al monitoraggio epidemiologico si rinvia all'articolo 16.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, sostituendo l'articolo 246 ("Campo di applicazione") del decreto legislativo n. 81 del 2008, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 257 del 1992 (ovvero i vigenti divieti di lavorazione), dispone che le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro (recando quindi ulteriori esemplificazioni rispetto al riferimento, già posto dalla norma vigente, alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, finora individuate nella manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, nello smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché nella bonifica delle aree interessate).

La RT afferma che l'ampliamento delle attività considerate, previsto dall'articolo in esame, è giustificato dal fatto che l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia di categoria 1A a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 e dai "considerando" 3 e 5 della direttiva. In tal caso, le amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione devono provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione all'ampliamento delle attività considerate per l'applicazione delle norme che mirano a ridurre o eliminare l'esposizione professionale all'amianto, si rinvia a quanto osservato all'articolo 4.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, integrando il comma 1 dell'articolo 247 ("Definizioni") del decreto legislativo n. 81 del 2008, specifica che i silicati fibrosi designati come amianto (categoria già attualmente articolata in varie tipologie) sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (tale specificazione è posta in conformità alla formulazione della novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 2), della suddetta direttiva (UE) 2023/2668).

La RT afferma che si tratta di una modifica ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, sostituendo il comma 1 dell'articolo 248 ("Individuazione della presenza di amianto") del decreto legislativo n. 81 del 2008, estende ai lavori di ristrutturazione (e non più solo a quelli di demolizione o manutenzione) la previa adozione da parte del datore di lavoro, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, di ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Inoltre aggiunge che, per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (ovvero entro il 27 aprile 1992), il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ad ottenerle da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.

La RT afferma che, in analogia a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 248, comma 1, i maggiori oneri derivanti dalla modifica restano a carico

dei datori di lavoro. Per i datori di lavoro pubblici, la RT precisa che gli eventuali oneri in parola, derivanti da lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, saranno determinati di volta in volta nei capitolati tecnici della singola procedura di appalto. Tali oneri troveranno quindi copertura sui capitoli di spesa delle Amministrazioni-datrici di lavoro specificamente dedicati alle spese derivanti da tali lavori pubblici. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la previsione in esame - analogamente a quelle di cui agli articoli 2 (ampliamento delle attività protette), 5 (attività valutativa preliminare in presenza anche solo di un mero rischio di esposizione ed eliminazione di deroghe in caso di esposizione debole e sporadica), 6 (più dettagliati obblighi di notifica posti a carico dei datori di lavoro), 7 (misure tecniche, finalità e principi per rafforzare la prevenzione e la protezione dei lavoratori rispetto all'esposizione all'amianto), 8 (ampliamento del campo di applicazione delle misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell'amianto), 9 (eliminazione delle deroghe alle misurazioni, probabile incremento della loro frequenza e introduzione della microscopia elettronica), 10 (obbligo di rispettare il nuovo valore limite e di adottare misure correttive in caso di suo superamento), 11 (ai sensi del quale, qualora i lavori siano effettuati in confinamento e sia prevedibile il superamento del valore limite, l'area confinata debba essere a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica), 14 (estensione del campo soggettivo e operativo della sorveglianza sanitaria e dell'obbligo della visita medica finale) e 15 (ampliamento dei lavoratori per i quali sarà obbligatoria l'iscrizione, da parte del datore di lavoro, nel registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione) - come peraltro ammesso dalla stessa RT, è suscettibile di accrescere gli oneri dei datori di lavoro impegnati in attività che presentano il ragionevole rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori. Ciò potrebbe riflettersi sui costi degli appalti pubblici che presentino tale problematica. Sul punto si prende atto che la RT afferma che i maggiori oneri derivanti da lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, saranno determinati di volta in volta nei capitolati tecnici della singola procedura di appalto e troveranno quindi copertura sui capitoli di spesa delle Amministrazioni-datrici di lavoro specificamente dedicati alle spese derivanti da tali lavori pubblici. Andrebbe tuttavia confermato che le innovazioni normative non si applichino ai bandi di lavori pubblici già pubblicati i cui lavori non siano stati ancora eseguiti.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 249 ("Valutazione del rischio") del decreto legislativo n. 81:

- la lettera a), inserendo il comma 1-*bis*, prevede che, per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali

contenenti amianto, il datore di lavoro valuti i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto;

- la lettera b), modificando il comma 2, sopprime il riferimento agli articoli 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, relativamente all'obbligo di riduzione dell'esposizione, iscrizione nel registro degli esposti e sorveglianza sanitaria, eliminando quindi alcune deroghe previste in caso di esposizione sporadica e di debole intensità, mantenendo la deroga solo alla notifica di cui all'articolo 250.

La RT afferma che, in analogia a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 249, i maggiori oneri derivanti dalla modifica restano a carico dei datori di lavoro. All'adempimento previsto le amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione all'attività valutativa preliminare in presenza anche solo di un mero rischio di esposizione e all'eliminazione di deroghe in caso di esposizione debole e sporadica, si rinvia all'articolo 4.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 250 ("Notifica") del decreto legislativo n. 81 del 2008, modifica la disciplina dell'atto di notifica che il datore di lavoro deve effettuare all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori che comportano o possono comportare esposizione all'amianto. La novella reca alcune integrazioni, tra cui la previsione che la notifica debba contenere anche l'elenco dei lavoratori che potrebbero essere assegnati al sito interessato, l'indicazione della data della relativa ultima visita medica periodica e la documentazione sui certificati individuali di formazione. Si prevede altresì che la suddetta documentazione relativa ai lavoratori sia conservata per almeno 40 anni.

La RT puntualizza che la conservazione dei documenti avviene in formato digitale, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e alle Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Non è previsto l'obbligo di conservazione cartacea, in quanto per le amministrazioni pubbliche la conservazione è riconducibile ai sistemi documentali già in uso, senza necessità di nuove risorse o infrastrutture. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In analogia a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 250 i maggiori oneri derivanti dalla modifica restano a carico dei datori di lavoro.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 4 per quanto attiene ai più dettagliati obblighi di notifica posti a carico dei datori di lavoro. Nulla da osservare sui profili attinenti alla conservazione della documentazione.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, modificando l'articolo 251 ("Misure di prevenzione e protezione"), comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, reca alcune specificazioni e integrazioni, relative alle norme sulle misure di prevenzione e protezione. In particolare, formula il principio che l'esposizione deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente possibile – ad integrazione dei riferimenti già vigenti alla riduzione al valore minimo e al rispetto dei valori limite –, specifica che le misure in oggetto di prevenzione e protezione riguardano anche le attività lavorative che comportino il solo rischio di esposizione all'amianto, indica alcune tipologie specifiche delle medesime misure (compresi il grado di protezione assicurato dai DPI, peraltro già previsti, un'adeguata procedura di decontaminazione dei lavoratori e un'adeguata protezione in ambienti chiusi), puntualizza le misure per evitare l'emissione di polvere di amianto nell'aria (già imposta), stabilisce la regolare pulizia e manutenzione dei locali e delle attrezzature per il trattamento dell'amianto (in luogo della mera possibilità di effettuare tali operazioni) e introduce ulteriori misure per quanto riguarda i rifiuti includendo anche le operazioni di scavo di "Pietre verdi".

La RT afferma che, in analogia a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 251 in esame, i maggiori oneri derivanti dalla modifica restano a carico dei datori di lavoro. Trattasi di una modifica che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 4 per quanto attiene alle misure tecniche, alle finalità e ai principi introdotti dalla presente disposizione per rafforzare la prevenzione e la protezione dei lavoratori rispetto all'esposizione all'amianto.

Articolo 8

(Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, modificando l'articolo 252 ("Misure igieniche"), comma 1, del decreto legislativo n. 81, puntualizza che l'obbligo per il datore di lavoro di adottare le misure di protezione appropriate non opera più con riferimento alle attività lavorative specificamente indicate all'articolo 246, bensì con riferimento a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto (quindi anche a quelle non previste dall'articolo 246).

La RT ribadisce che la norma amplia il campo di applicazione delle misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell'amianto. In analogia a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 252, i maggiori oneri derivanti dalla modifica restano a carico dei datori di lavoro, il che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione al previsto ampliamento del campo di applicazione delle misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell'amianto si rinvia all'articolo 4.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 253 ("Controllo dell'esposizione") del decreto legislativo n. 81 del 2008:

- la lettera a), sostituendo il comma 1, elimina le possibili deroghe attualmente previste alle misurazioni della concentrazione di fibre d'amianto (che da periodiche diventano regolari);
- la lettera b), sostituendo il comma 2, considera i campionamenti rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attività lavorativa (attualmente il campionamento deve essere rappresentativo);
- la lettera c), modificando il comma 4, integra i requisiti richiesti al personale chiamato ad effettuare il prelievo dei campioni;
- la lettera d), modificando il comma 5, stabilisce che la durata dei campionamenti è (non più deve essere) tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa;
- la lettera e), sostituendo il comma 6, conferma che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti. Tale conferma è tuttavia limitata al periodo fino al 20 dicembre 2029;
- la lettera f), infatti, inserendo il comma 6-*bis*, dispone che dal 21 dicembre 2029 la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto interministeriale saranno definiti i metodi di campionamento e conteggio.

La RT chiarisce che l'obbligo di misurazione regolare e non più soltanto periodica della concentrazione di fibre mediante campionamento personale e ambientale risponde all'esigenza di maggiore certezza operativa, in linea con la Direttiva (UE) 2023/2668, che impone che le misurazioni siano effettuate "a intervalli regolari" per garantire un monitoraggio continuo e affidabile dell'esposizione. Il termine "intervalli regolari" non implica una frequenza fissa o intensificata, ma una programmazione coerente con la valutazione del rischio, come già previsto dal comma 1 dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 81 del 2008. La regolarità è definita dal datore di lavoro in funzione del tipo di attività, della durata dell'esposizione e delle condizioni ambientali, come già avviene per gli agenti cancerogeni. L'obbligo non comporta nuove attività rispetto a quelle già previste dal sistema vigente, ma ne rafforza la tracciabilità. I costi di misurazione sono riconducibili ai quadri economici dei cantieri, sia pubblici che privati. Viene poi integrato il riferimento al personale qualificato per il prelievo dei campioni. Questa modifica non altera il contenuto sostanziale della norma, ma ne rafforza la coerenza normativa, richiamando esplicitamente il quadro regolatorio già vigente in materia di qualificazione dei laboratori e degli operatori. Il nuovo comma 6-*bis* stabilisce che dal 21 dicembre 2029 le misurazioni dovranno essere effettuate con microscopia elettronica (SEM/TEM) e chiarisce che i metodi di campionamento e conteggio devono essere conformi alle disposizioni tecniche vigenti. In analogia a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 252, i maggiori oneri derivanti dalla modifica restano a carico dei datori di lavoro. Trattasi di una modifica che non comporta nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove strutture, assunzioni o sistemi centralizzati di controllo per le amministrazioni pubbliche; pertanto, l'onere è assorbibile nelle risorse ordinarie dedicate alla sicurezza sul lavoro. Le modifiche apportate al comma 4 introducono la disciplina applicabile ai laboratori privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto, procedura attualmente già seguita, mentre quelle di cui al comma 5 sono puramente ordinamentali. Entrambe non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine a possibili oneri diretti a carico delle PP.AA., che appaiono condivisibili, si rinvia all'articolo 4 per i profili, con riflessi sui cantieri pubblici, attinenti all'eliminazione delle deroghe alle misurazioni, al probabile incremento della loro frequenza e all'introduzione della microscopia elettronica.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 254 ("Valore limite") del decreto legislativo n. 81:

- la lettera a), sostituendo il comma 1, stabilisce che, fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³ (attualmente 0,1), misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253, comma 6-bis (ai sensi del quale nel conteggio sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri);
- la lettera b), sostituendo il comma 2, estende i principi di immediata cessazione dei lavori e di preventiva adozione (al fine della ripresa degli stessi lavori) di adeguate misure di protezione – principi già stabiliti per i casi di superamento dei valori limite – ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che siano stati coinvolti nella lavorazione materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori e che i medesimi materiali possano sprigionare (o aver sprigionato) polvere di amianto;
- la lettera c), infine, modificando il comma 5, prevede che i periodi di riposo in caso di lavoro svolto indossando DPI non siano più quelli necessari (rispetto all'impegno fisico e alle condizioni climatiche), bensì siano regolari (con cadenza comunque sempre funzionale ai 2 parametri indicati).

La RT chiarisce che l'obbligo di rispettare il nuovo valore limite e di adottare misure correttive in caso di superamento è posto interamente a carico del datore di lavoro. Trattasi di una modifica che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La modifica di cui al comma 5 è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 4 per quanto attiene all'obbligo di rispettare il nuovo valore limite e di adottare misure correttive in caso di suo superamento.

Articolo 11

(Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, sostituendo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 255 ("Operazioni lavorative particolari") del decreto legislativo n. 81, per le operazioni lavorative per le quali sia prevedibile il superamento del valore limite, integra la relativa disciplina delle misure di protezione, prevedendo che, qualora tali lavori siano effettuati in confinamento, la medesima area confinata debba essere a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica.

La RT afferma che la misura in esame è coerente con le prescrizioni tecniche della direttiva, rispondendo inoltre agli attuali sistemi adottati. In analogia a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 255, i maggiori oneri derivanti dalla modifica restano a carico dei datori di lavoro, il che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 4 per quanto attiene alla previsione ai sensi della quale, qualora i lavori siano effettuati in confinamento e sia prevedibile il superamento del valore limite, l'area confinata debba essere a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica.

Articolo 12

(Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, novellando il comma 4, lettera c), dell'articolo 256 ("Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto") del decreto legislativo n. 81, specifica che, nell'obbligatorio piano preventivo dei lavori di demolizione o rimozione, la verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto deve essere prevista come fase precedente anche alla ripresa di altre attività.

La RT afferma che la norma in esame reca una mera modifica redazionale che chiarisce il momento in cui deve essere effettuata la verifica dell'assenza di rischi da esposizione all'amianto.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 258 ("Formazione dei lavoratori") del decreto legislativo n. 81 del 2008:

la lettera a), modificando il comma 2, prevede che il contenuto della formazione sia (e non più debba essere) facilmente comprensibile per i lavoratori e consenta (e non più debba consentire) loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza;

la lettera b), inserendo il comma 2-*bis*, prevede che la formazione sia adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione;

la lettera c), inserendo il comma 3-*bis*, stabilisce che i lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.

La RT ricorda che l'obbligo di formazione è già previsto dal quadro normativo vigente. La modifica interviene sui contenuti e sulla qualificazione dell'attività formativa. Pertanto, non introducendo un nuovo obbligo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1 modifica l'articolo 259 ("Sorveglianza sanitaria") del decreto legislativo n. 81 del 2008 nei seguenti termini:

- la lettera a), sostituendo il comma 1, estende la già prevista sorveglianza sanitaria dei lavoratori a qualsiasi attività lavorativa nella quale vi sia rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto (mentre attualmente essa era disposta specificamente nei casi di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree coinvolte);
- la lettera b), sostituendo il comma 2, estende nei medesimi termini di cui al comma 1 anche la già prevista visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

La RT chiarisce che l'articolo estende il campo soggettivo e operativo della sorveglianza sanitaria e dell'obbligo della visita medica finale con superamento del vincolo settoriale (bonifica e smaltimento), inclusione di tutte le attività con manipolazione attiva di materiali contenenti amianto ed eliminazione del riferimento all'iscrizione nel registro degli esposti (articolo 243). L'ampliamento del campo soggettivo non introduce una nuova categoria di lavoratori, ma esplicita l'inclusione di soggetti già operativamente coinvolti in attività a rischio, come previsto dall'articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Infatti, il campo soggettivo è coerente con quanto già previsto dal citato articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che definisce l'ambito applicativo per tutte le attività comportanti esposizione all'amianto. Peraltro, l'obbligo di visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro estende una misura già prevista per i lavoratori iscritti nel registro degli esposti (articolo 243), garantendo uniformità e tracciabilità. La sorveglianza sanitaria prevista solo per attività per le quali esiste un rischio concreto di esposizione, già obbligatoria per gli agenti cancerogeni, rientra nei piani di sicurezza aziendali. I costi sono a carico del datore di lavoro e, per le amministrazioni pubbliche, riconducibili ai contratti di sorveglianza

sanitaria già attivi. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 4 per i profili, relativi ai cantieri pubblici, attinenti all'estensione del campo soggettivo e operativo della sorveglianza sanitaria e dell'obbligo della visita medica finale, mentre non si hanno rilievi per quanto riguarda gli oneri diretti a carico delle PP.AA., trattandosi di attività che appaiono sostenibili a valere sulle risorse stanziare per i contratti di sorveglianza sanitaria già attivi, potendosi ipotizzare un impatto limitato della disposizione. Tuttavia, maggiori chiarimenti sarebbero auspicabili.

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, modificando l'articolo 260 ("Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio") del decreto legislativo n. 81, amplia, facendo riferimento all'articolo 259 (cioè a tutti coloro che sono esposti alla polvere da manipolazione attiva dell'amianto), l'ambito dei lavoratori che devono essere iscritti, da parte del datore di lavoro, nel registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione (di cui all'articolo 243) (lettera a)).

Inoltre, con le lettere b), c) e d), sostituisce l'ISPESL con l'INAIL (in coerenza con l'evoluzione normativa) come ente destinatario dei connessi obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti (e della relativa conservazione) da parte del datore di lavoro.

La RT assicura che, in analogia a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 260, eventuali oneri derivanti dalla modifica restano a carico dei datori di lavoro. Trattasi di una modifica che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 4 per quanto attiene all'ampliamento dei lavoratori per i quali sarà obbligatoria l'iscrizione, da parte del datore di lavoro, nel registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.

Articolo 16

(Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, sostituendo l'articolo 261 (rubricato "Patologie da amianto" in luogo dell'attuale "Mesoteliomi") del decreto legislativo n. 81, prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3 (ovvero l'inserimento nel registro nazionale INAIL dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con la conseguente sorveglianza epidemiologica), in tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter (attualmente soltanto nei casi accertati di mesotelioma).

La RT ribadisce che l'articolo introduce un riferimento esplicito all'allegato XLIII-ter, che elenca le neoplasie correlate all'amianto e stabilisce un automatismo normativo tra la diagnosi medica e l'applicazione delle tutele previste dall'articolo 244, comma 3 (registrazione, comunicazione, sorveglianza epidemiologica). La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che, come riconosciuto dalla stessa **Rel. III.**, la norma stabilisce un automatismo normativo tra la diagnosi medica e l'applicazione delle tutele previste dall'articolo 244, comma 3, fra cui è ricompreso (oltre alla registrazione e alla comunicazione) anche il monitoraggio epidemiologico, per il cui adempimento, alla luce dell'ampliamento delle patologie considerate per effetto dell'inserimento dell'allegato XLIII-ter, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla sostenibilità della clausola d'invarianza generale recata dall'articolo 19.

Articolo 17

(Modifiche agli allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1 inserisce nel decreto legislativo n. 81 l'allegato XLIII-ter (che elenca le neoplasie correlate all'amianto ai fini dell'applicazione dell'articolo 244, comma 3, e dell'articolo 261, comma 1), di cui all'allegato A al presente decreto.

La RT assicura che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 16.

Articolo 18

(Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1, modificando l'articolo 262 ("Sanzioni"), aggiorna il sistema sanzionatorio penale relativo al Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare:

- alla lettera a) del comma 1, viene inserito il riferimento al nuovo comma 1-bis dell'articolo 249, che impone la valutazione del rischio e la priorità alla rimozione dell'amianto;
- alla lettera c) del comma 2, viene inserito il riferimento al nuovo comma 2-bis dell'articolo 250, che impone la conservazione della documentazione sanitaria e formativa per 40 anni.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19
(Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, si rinvia agli articoli 4 e 16.